Statuto della Società denominata "Società Nuovo Albergo dei Poveri – S.p.A."

TITOLO I (DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, SEDE DURATA)

Art. 1

(Denominazione)

1. Ad iniziativa dell'A.S.P. Emanuele Brignole Azienda pubblica di Servizi alla Persona è costituita una società per azioni mista a capitale pubblico maggioritario, denominata "Società Nuovo Albergo dei Poveri – S.p.A.".

Art. 2

(Oggetto sociale)

- 1. La società ha per oggetto le seguenti attività nel settore dei servizi alla persona, secondo quanto previsto dallo statuto dell'A.S.P. E. Brignole:
 - 1. la gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie;
 - 2. la gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenziali polivalenti e delle attività strumentali e/o accessorie connesse. nonché attività utili allo scopo quali ad es. attività domiciliari e turismo sociale.
- 2. La società potrà soddisfare richieste dei servizi suddetti, nonché di altri servizi strumentali o accessori, di altri enti pubblici e privati, in via convenzionale.
- 3. La società potrà compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente complementare a quelle sopra specificate, ivi compresa la prestazione di attività di service in favore di A.S.P. Brignole o di terzi, e qualsiasi operazione avente attinenza con l'oggetto sociale e ritenuta utile per il conseguimento dello stesso.
- 4. La società potrà assumere partecipazioni a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.
- 5. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, secondo quanto previsto dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

(Sede sociale e durata della Società)

- 1. La società ha la sede legale in Genova. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire altrove succursali, agenzie, rappresentanze e depositi e sopprimerli.
- 2. La durata della Società è fissata in anni 40 (quaranta) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4

(Domicilio dei soci)

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della società.

Art. 5

(Soggezione ad attività di direzione e controllo)

1. La Società è tenuta ad indicare l'eventuale propria soggezione ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di altri soggetti negli atti e negli strumenti comunicativi, nonché

mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2497-bis, comma 2 del Codice Civile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, OBBLIGAZIONI, AZIONI

Art. 6

(Capitale sociale e quota maggioritaria pubblica)

- 1. Il capitale sociale è stabilito in euro 400.000,00 diviso in 2.000 azioni da nominali euro 100 cadauna.
- 2. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili.
- 3. L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei
- 4. Le azioni sono di due tipi:
 - a) azioni di tipo "A", che possono essere detenute soltanto da A.S.P. E. Brignole, rappresentanti il 51% del capitale sociale;
 - b) azioni di tipo "B" che possono essere possedute anche da soggetti privati, aventi requisiti soggettivi e di idoneità tecnico-economica non inferiori a quelli utilizzati nella gara per la scelta del socio privato in fase di costituzione della società.
- 5. Deve considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di partecipazione azionaria idoneo a far venire meno le quote di capitale di cui ai comma 4 per le due tipologie di azioni ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in divieto della previsione di cui ai precedenti comma 4.

Art. 7

(Versamenti)

- 1. Il versamento del capitale sottoscritto eccedente la quota minima da versarsi contestualmente alla sottoscrizione a sensi di legge, deve essere effettuato su richiesta del Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo richiesti.
- 2. I soci su richiesta del Consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti sotto qualsiasi forma quali ad esempio i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.
- Fermi gli obblighi che il socio privato o i soci privati assumono su di sé mediante il contratto di servizio concluso con l'ASP, nel caso di finanziamenti fruttiferi dei soci il Consiglio di Amministrazione fisserà la misura dell'onerosità del finanziamento.

Art 8

(Aumento capitale sociale)

- 1. Fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 4° e 5°, il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.
- 2. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro 60 giorni dal deposito della deliberazione assembleare salvo il caso in cui la deliberazione di aumento del capitale preveda

- che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o istituti di credito con l'obbligo di offrirli in opzione agli azionisti della società.
- 3. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale, approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, comma 5, del Codice Civile.

(Riduzioni del capitale sociale)

- 1. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione ai singoli soci di determinate attività sociali.
- 2. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 10

(Azioni)

- 1. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
- 2. Le azioni sono nominative ; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 3. Le azioni non possono essere emesse prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.
- 4. La partecipazione complessiva del socio privato è indivisibile.

Art. 11

(Trasferimento di azioni)

- 1. Il trasferimento della partecipazione rappresentata dalle azioni di tipo "B", in considerazione dell'avvenuta individuazione del socio privato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, potrà avvenire:
 - a) in favore di A.S.P. E. Brignole e/o dei soci titolari di azioni di tipo "A", senza vincoli;
 - b) ovvero, a partire dal compimento del quinto anno dalla costituzione della società, in favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6.4 in funzione delle prestazioni a carico del medesimo socio.
- 2. In ogni caso di trasferimento della partecipazione rappresentata dalle azioni di tipo "B" nell'ipotesi di cui alla lett. b) di cui al precedente primo comma spettano ad A.S.P. E. Brignole il diritto di prelazione, nonché quello di gradimento, che la stessa A.S.P. E. Brignole potrà negare per ragioni di interesse pubblico anche connesse ai requisiti soggettivi e di idoneità economico-finanziaria e tecnica.
- 3. Il socio privato che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, in presenza di diritti di gradimento e di prelazione, dovrà prima farne offerta, alle stesse condizioni, all'A.S.P. E. Brignole, alla quale dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intende alienare, il prezzo e l'identità dell'acquirente, con la comprova dei requisiti prescritti dall'art. 6.4, lett. b)..
- 4. L'A.S.P. E. Brignole, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potrà dichiarare l'esercizio della prelazione, ovvero dovrà pronunciarsi motivatamente in ordine al gradimento.

- 5. Il nuovo socio privato cessionario di azioni di tipo "B" subentra automaticamente negli obblighi posti a carico del socio privato dal contratto di servizio in essere tra la società e A.S.P. E. Brignole, ivi compresi quelli già maturati.
- 6. Qualora siano esercitate la prelazione o l'opzione, l'A.S.P. E. Brignole può esperire una gara ad evidenza pubblica per la riassegnazione delle quote private che ne costituiscono l'oggetto, e con esse dei servizi, e porre a carico dell'aggiudicatario il corrispettivo da riconoscere al socio privato uscente, da pagarsi al termine della gara.
- 7. Il trasferimento della partecipazione rappresentata dalle azioni di tipo "B" comporta la rinuncia allo svolgimento dei servizi ed il trasferimento di quelli già affidati al nuovo intestatario delle quote.

Art. 12 (Obbligazioni)

- 1. La società può emettere, sotto l'osservanza delle norme di legge, obbligazioni nominative, al portatore e obbligazioni convertibili in azioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5.
- 2. Spetta all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione delle obbligazioni.
- 3. Gli Amministratori possono emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, con contestuale aumento del capitale sociale.

Art. 13 (Strumenti finanziari)

- 1. La Società può emettere strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
- 2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria con il quorum previsto dall'art. 15 del presente Statuto.
- 3. L'assemblea straordinaria dei soci non può deliberare l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società o di società controllate forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea dei soci)

- 1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
- 2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dagli amministratori mediante comunicazione ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

- 2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare nella riunione, nonché il luogo di deposito delle azioni. Nell'avviso possono essere indicati luogo ed ora per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi ai sensi dell'art. 2369 del Codice Civile.
- 3. Gli amministratori o il Consiglio di Amministrazione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 4. In caso di impossibilità degli Amministratori, l'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio sindacale o mediante provvedimento del Tribunale competente, su richiesta di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.
- 5. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 6. L'Assemblea dei soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci rappresentanti la metà del capitale sociale.
- 7. L'Assemblea dei soci straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci rappresentanti più della metà del capitale sociale.
- 8. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.
- 9. L'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

(Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

- 1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice Civile.
- 2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 17

(Competenze dell'Assemblea)

- 1. Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la distribuzione degli utili;
 - c) la copertura delle perdite;
 - d) la nomina e la revoca degli amministratori, salvo quanto previsto dall'art. 24, e il compenso loro spettante;
 - e) la nomina e la revoca del Collegio Sindacale e il compenso loro spettante;
 - f) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto dall'art. 32;
 - g) la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, se previsto;
 - h) le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - i) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'assemblea ai sensi dell'art. 28, ferma la responsabilità dei consi-

glieri per gli atti dagli stessi compiuti in difetto di tale autorizzazione;

- j) in genere tutte le decisioni che non comportino modifiche dirette o indirette dello statuto.
- 2. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modificazioni dello statuto;
 - b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
 - c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18

(Ammissione all'Assemblea)

1. Per essere ammessi in Assemblea, i soci devono depositare i loro titoli azionari presso la società o presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 19

(Presidenza e Segreteria dell'Assemblea – Verbalizzazione dei lavori)

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla persona designata dai soci intervenuti.
- 2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
- 3. Il verbale dei lavori dell'Assemblea deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
 - c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti, con la precisazione del voto a favore o contrario o dell'astensione;
 - e) la sintesi delle dichiarazioni degli intervenuti, inerenti l'ordine del giorno, su loro eventuale richiesta.

Art. 20

(Rappresentanza del socio nell'Assemblea)

- 1. Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 2372 del Codice Civile.
- 2. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

Art. 21

(Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

- 1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.
- 2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale rappresentato in assemblea.
- 3. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria adotta deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria adotta deliberazioni con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.

- 5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti i partecipanti piena cognizione degli eventi, libera formazione del proprio convincimento e libera espressione del proprio voto.
- 6. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche distanti tra loro, collegati mediante strumenti di video o audioconferenza, con modalità esplicitate nel verbale.

(Procedimento di votazione e voto per corrispondenza)

- 1. Le deliberazioni sono adottate con voto palese. Qualora il voto non sia riconducibile ad un socio, esso si considera non espresso.
- 2. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, secondo quanto previsto dall'art. 2370, comma 4 del Codice Civile.1
- 3. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.
- 4. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal Consiglio di Amministrazione o da altro azionista.

Art. 23

(Assemblee speciali)

- 1. Qualora esistano più categorie di azioni, obbligazioni e strumenti finanziari forniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea Speciale rappresentativa della categoria/del gruppo di appartenenza.
- 2. Per la convocazione ed il funzionamento delle Assemblee Speciali valgono, per quanto applicabili, le disposizioni del presente Statuto inerenti l'Assemblea straordinaria degli azionisti.
- 3. Le competenze delle Assemblee Speciali sono definite dagli articoli 2415 e 2447-octies del Codice Civile.

¹ In tal caso l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere:

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. L'emittente rilascia, anche tramite i depositari, la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate. La scheda deve pervenire, anche per il tramite del depositario, alla società, unitamente alla certificazione rilasciata entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea. La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione. Il presidente del collegio sindacale custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari. Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizione ovvero non corredate della certificazione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 24

(Nomina, durata in carica, compensi degli Amministratori)

- 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi anche C.d.A.) composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri sempre in numero dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
- 2. In base a quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, ad A.S.P. E. Brignole spetta la nomina della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione; per la nomina di uno di essi l'A.S.P. dovrà chiedere il gradimento della Fedecommisseria, che non potrà negarlo se non per ragioni oggettive. La revoca e la sostituzione degli stessi è di esclusiva spettanza di A.S.P. E. Brignole.
- 3. In caso di ingresso di altri soci pubblici che detengano almeno il 10% del capitale sociale, ad A.S.P. E. Brignole spetterà la nomina di almeno un altro consigliere su indicazione comune dei soci pubblici, in analogia a quanto previsto dal precedente comma 2. Gli amministratori non nominati dall'A.S.P. E. Brignole ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. sono eletti dall'assemblea, su indicazione dei soci privati.
- 4. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa.
- 5. Ogni componente del C.d.A. è tenuto ad informare gli altri Amministratori ed il Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società e ad astenersi dal voto in occasione delle delibere relative a tali operazioni.
- Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
- 7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un compenso anche sotto forma di gettone di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea stabilisce altresì i compensi del Presidente e dell'amministratore delegato se nominato.

Art. 25

(Sostituzione degli amministratori e decadenza del Consiglio di Amministrazione)

- 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Per gli amministratori nominati da A.S.P. E. Brignole, anche su indicazione di eventuali altri enti pubblici partecipanti al capitale, provvedono i competenti organi di A.S.P. E. Brignole. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci o dai competenti organi di A.S.P. E. Brignole durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
- 2. Se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 26 (Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato da A.S.P. E. Brignole secondo quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile e viene individuato tra i Consiglieri di amministrazione nominati dall'ente promotore ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

Art. 27

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

- 1. Il C.d.A. si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
- 2. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita cinque giorni prima, o tre in caso di urgenza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
- 3. Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 4. Il C.d.A. è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 5. Il C.d.A. nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.
- 6. Le riunioni del C.d.A. si possono svolgere anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che lo stesso sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 28

(Decisioni del Consiglio di Amministrazione)

- 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato a specifici affari.
- 2. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 4. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
- 5. Qualora anche un solo consigliere ritenga, con parere motivato da esprimere nel verbale del Consiglio, che una delibera debba ricevere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, l'efficacia di tale delibera, anche se presa con le maggioranze previste dal presente articolo, è sospesa. Di tale verbale deve essere inviata immediatamente copia ad A.S.P. E. Brignole, la quale potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo art. 29, comma 2, lettera d) entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ricevuta. Decorso infruttuosamente tale termine senza che A.S.P. E. Brignole abbia comunicato al Consiglio la decisione di avvalersi di tale facoltà, con conseguente invito al Consiglio di convocare l'Assemblea dei soci, la delibera diverrà immediatamente efficace.

Art. 29

(Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione, sia ordinaria che

straordinaria, della società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea o sottoposti alla preventiva autorizzazione dal parte dell'Assemblea.

- 2. Devono comunque essere sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea:
 - a) L'acquisto di immobili e partecipazioni a scopo di stabile investimento per un valore superiore a €200.000 per gli immobili ed €100.000,00 per le partecipazioni;
 - b) l'acquisto di strumenti finanziari in qualunque modo denominati connotati da un grado di rischio medio o superiore;
 - c) il concedere prestiti e garanzie reali, personali o finanziarie di importo superiore a € 100.000,00
 - d) qualunque altro atto che A.S.P. E. Brignole riserverà di sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea su motivata segnalazione anche di uno dei Consiglieri di Amministrazione.

Art. 30

(Direttore Generale, Incaricati e Procuratori speciali)

- 1. Il C.d.A. può nominare un Direttore Generale o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.
- 2. Fermo restando quanto sopra, il C.d.A. può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Consigliere Delegato, fissandone il relativo compenso.
- 3. Il C.d.A. può pure nominare, anche fra persone estranee allo stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, definendone i poteri e gli emolumenti.

Art. 31

(Rappresentanza della Società)

1. La firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti o delegati, rispettivamente, ai Procuratori e al Consigliere delegato, con le modalità di firma determinate nell'atto della nomina.

TITOLO V CONTROLLI E BILANCIO

Art. 32

(Collegio Sindacale – nomina)

- 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
- 2. A.S.P. E. Brignole nomina, secondo quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, due sindaci effettivi, indicandone uno quale Presidente del Collegio sindacale, ed un sindaco supplente; per la nomina di uno di essi l'A.S.P. dovrà chiedere il gradimento della Fedecommisseria, che non potrà negarlo se non per ragioni oggettive. La revoca e la sostituzione degli stessi è di esclusiva spettanza di A.S.P. E. Brignole.
- 3. L'Assemblea nomina gli altri sindaci effettivi e supplenti. Essa determina altresì l'emolumento annuale per i sindaci per il periodo di durata del loro ufficio.
- 4. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

(Competenze e funzionamento del Collegio sindacale)

- 1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in special modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento.
- 2. Il Collegio sindacale esercita inoltre la revisione legale, salvo diversa disposizione dell'Assemblea ordinaria nell'atto di nomina ai sensi del successivo art. 34.
- 3. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
- 4. Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 5. Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza.

Art. 34

(Revisore contabile)

- 1. L'Assemblea ordinaria può, all'atto di nomina dei nuovi sindaci, attribuire l'attività di revisione legale ad un revisore o una società di revisione, determinando il relativo compenso. Il revisore nominato opera, anche mediante scambio di informazioni con il collegio sindacale, per:
 - a) verificare nel corso dell'esercizio sociale, almeno trimestralmente, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - b) verificare se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
 - c) formulare un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato con apposita relazione
- 2. L'attività di revisione legale è annotata in apposito libro, conservato presso la sede sociale.

Art. 35

(Esercizi sociali)

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 36

(Utili sociali)

- 1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:
 - a) Il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) Il restante a titolo di riserva straordinaria salvo diversa deliberazione dell'assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono.

TITOLO VI DISPOSIZIONI SULLO SCIOGLIMENTO, SULLA LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

(Scioglimento della Società e nomina dei liquidatori)

1. Lo scioglimento della società avviene nei casi previsti dalla legge, ovvero: 1) per il decorso del termine;

- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 del codice civile;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per risoluzione del contratto di servizio, salvo che A.S.P. E. Brignole in tal caso riacquisti la quota del socio privato ai fini della sua utilizzazione per la gestione del servizio.
- 2. La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi sono stabiliti dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge.

Art. 38 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia